



Roma, 28 gennaio 2009

Circolare n.22/2009

Oggetto: Funzione pubblica – Taglialeggi – Conferma della legge n.1442/1941 sull'attività delle imprese di spedizione - D.L. 22.12.2008, n.200 su S.O. alla G.U. n.298 del 22.12.2008.

Con il decreto legge indicato in oggetto il Governo ha abrogato circa 30 mila leggi del Regno d'Italia non più operative. L'azione rientra nella politica, già iniziata dal precedente Governo, di ripulire il nostro ordinamento delle numerose leggi che pur non essendo mai state espressamente abrogate, non hanno più efficacia. Le leggi in vigore saranno inserite in un'apposita banca dati pubblica consultabile gratuitamente che consentirà ai cittadini di conoscere le normative di interesse.

L'abrogazione prevista dal decreto legge decorrerà dal 16 dicembre 2009. Da quella stessa data, per effetto della legge n.246/2005 (prima normativa taglialeggi), saranno abrogate anche le leggi anteriori al 1970 considerate inutili.

Da notare che la legge n.1442/1941 risultava tra quelle da abrogare. La Camera dei Deputati in sede di conversione del provvedimento, su segnalazione di Confetra e Fedespediti, ha provveduto a espungerla insieme ad altre circa 600 leggi dal decreto legge riconoscendola ancora operativa nonostante si tratti di una normativa del Regno d'Italia che non è mai stata aggiornata nei contenuti (vi si fa riferimento ancora alle corporazioni fasciste). Resta fermo l'obiettivo di semplificare gli adempimenti connessi all'applicazione della legge 1442/1941 secondo le istanze più volte segnalate dalle imprese di spedizioni internazionali.

L'esame per la conversione del decreto legge, che dovrà avvenire al più tardi entro il 20 febbraio prossimo, continua al Senato.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [11/2006](#)
Allegato uno
D/t*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE N. 2044-A

presentato dal presidente del consiglio dei ministri (**BERLUSCONI**)

dal ministro per la semplificazione normativa (**CALDEROLI**)

e dal ministro della giustizia (**ALFANO**)

di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (**BRUNETTA**)

e con il ministro dell'economia e delle finanze (**TREMONTI**)

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa

Decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2008.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a consentire il completamento delle procedure per la creazione di una banca dati normativa unica, pubblica e gratuita della legislazione statale vigente, anche mediante un più efficace utilizzo delle risorse esistenti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'abrogazione di tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di sottrarre all'effetto abrogativo previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alcune disposizioni di cui risulta indispensabile il mantenimento in vigore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente).

1. Sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini. Assicura, altresì, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 1.
(Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente).

1. Sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, **secondo le finalità di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime intese, collaborano per l'attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro per la semplificazione normativa assicura**, altresì, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni

pubbliche. **Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza è realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.**

2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attività connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima efficienza nell'utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti finalizzati:

a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attività degli organismi e degli enti operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni già impegnato nel programma di cui al comma 1;

b) al coordinamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

c) alla determinazione, di concerto con il Ministro della giustizia, dei criteri per l'adozione delle procedure connesse alla pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della *Gazzetta Ufficiale*, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Le attività del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato.

Articolo 2.
(*Abrogazioni espresse*).

1. A decorrere dal sessantesimo

2. *Identico*:

a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attività degli organismi e degli enti **statali** operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni **statali** già impegnato nel programma di cui al comma 1;

b) *identica*;

c) *identica*.

3. Le attività del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. **Non è in alcun caso consentito il finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi del presente decreto.**

4. *Identico*.

Articolo 2.
(*Abrogazioni espresse*).

1. A decorrere dal **16 dicembre**

giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1.

2009 sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1, **salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.**

1-bis. Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata relativa all'impatto delle abrogazioni previste dal comma 1 sull'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.

2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1.

2. *Identico.*

Articolo 3.
(Modifiche all'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).

Articolo 3.
*(Modifiche all'Allegato A **annesso al** decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, **convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).***

1. Sono soppresse dall'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni elencate nell'Allegato 2.

1. Sono soppresse dall'Allegato A **annesso al** decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni elencate nell'Allegato 2.

1-bis. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono altresì soppresse:

a) la voce n. 526, relativa alla legge 4 aprile 1935, n. 911;

b) la voce n. 974, relativa al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242;

c) la voce n. 1076, relativa alla legge 23 maggio 1950, n. 253;

d) la voce n. 1123, relativa alla legge 14 febbraio 1951, n. 144;

e) la voce n. 1179, relativa alla legge 11 gennaio 1952, n. 33;

f) la voce n. 1406, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510;

g) la voce n. 1832, relativa alla legge 28 luglio 1961, n. 830;

h) la voce n. 2878, relativa

alla legge 29 aprile 1976, n. 178;

i) la voce n. 2904, relativa alla legge 18 dicembre 1976, n. 859.

Articolo 4.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Calderoli, *Ministro per la semplificazione normativa*. Alfano, *Ministro della giustizia*. Brunetta, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Tremonti, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

ULTERIORI EMENDAMENTI APPROVATI IN AULA

ART. 2.
(Abrogazioni espresse).

Al comma 1, Allegato 1, sopprimere le seguenti voci: n. 156, n. 164, n. 367, n. 447, n. 454, n. 468, n. 606, n. 641, n. 686, n. 707, n. 720, n. 722, n. 732, n. 905, n. 943, n. 977, n. 1157, n. 1629, n. 1955, n. 2002, n. 2052, n. 2132, n. 2192, n. 2294, n. 2384, n. 2525, n. 2840, n. 3062, n. 3386, n. 4220, n. 4353, n. 4520, n. 4563, n. 4935, n. 5373, n. 6414, n. 6688, n. 6823, n. 7116, n. 7495, n. 7507, n. 7601, n. 7762, n. 8033, n. 8457, n. 8609, n. 9144, n. 9850, n. 9859, n. 9861, n. 9865, n. 9871, n. 9932, n. 10178, n. 10183, n. 10188, n. 10259, n. 10285, n. 10371, n. 10423, n. 10513, n. 10518, n. 10569, n. 10646, n. 10735, n. 10736, n. 10737, n. 10738, n. 10740, n. 10741, n. 10744, n. 10881, n. 11039, n. 11123, n. 11140, n. 11163, n. 11237, n. 11456, n. 11582, n. 11958, n. 11968, n. 12014, n. 12191, n. 12304, n. 12378, n. 13249, n. 13455, n. 13866, n. 13906, n. 14000, n. 14294, n. 14369, n. 14730, n. 15011, n. 15189, n. 15213, n. 15218, n. 15505, n. 15506, n. 15583, n. 15801, n. 15895, n. 15985, n. 16155, n. 15802, n. 16412, n. 16544, n. 16567, n. 16636, n. 16613, n. 16824, n. 16924, n. 16962, n. 17420, n. 17580, n. 17654, n. 17781, n. 17831, n. 17854, n. 17971, n. 18133, n. 18567, n. 18772, n. 18809, n. 19010, n. 19142, n. 19548, n. 19769, n. 19812, n. 19874, n. 19884, n. 19970, n. 20006, n. 20115, n. 20238, n. 20346, n. 20455, n. 20530, n. 21467, n. 21776, n. 21797, n. 21816, n. 21817, n. 21976, n. 22003, n. 22023, n. 22097, n. 22124, n. 22377, n. 22445, n. 22510, n. 22523, n. 22611, n. 22629, n. 22773, n. 22793, n. 22818, n. 22884, n. 22986, n. 23105, n. 23144, n. 23177, n. 23316, n. 23336, n. 23340, n. 23362, n. 23402, n. 23494, n. 23715, n. 23736, n. 23887, n. 24214, n. 24262, n. 24288, n. 24447, n. 24475, n. 24528, n. **24538** *, n. 24771, n. 24868, n. 24931, n. 24982, n. 25122, n. 25150, n. 25153, n. 25178, n. 25275, n. 25361, n. 25417, n. 25478, n. 25508, n. 25531, n. 25557, n. 25624, n. 25687, n. 25709, n. 25716, n.

* Trattasi della Legge n.1442/1941

25728, n. 25732, n. 25749, n. 25750, n. 25759, n. 25774, n. 25790, n. 25798, n. 25812, n. 25813, n. 25820, n. 25829, n. 25947, n. 25977, n. 26168, n. 26228, n. 26262, n. 26335, n. 26362, n. 26416, n. 26514, n. 26555, n. 26670, n. 26671, n. 26672, n. 26673, n. 26675, n. 26676, n. 26677, n. 26680, n. 26681, n. 26688, n. 26689, n. 26690, n. 26696, n. 26697, n. 26735, n. 26736, n. 26750, n. 26751, n. 26752, n. 26753, n. 26754, n. 26755, n. 26756, n. 26757, n. 26758, n. 26759, n. 26760, n. 26761, n. 26762, n. 26763, n. 26764, n. 26765, n. 26766, n. 26767, n. 26768, n. 26769, n. 26770, n. 26771, n. 26772, n. 26773, n. 26774, n. 26776, n. 26777, n. 26778, n. 26779, n. 26780, n. 26781, n. 26782, n. 26783, n. 26784, n. 26785, n. 26786, n. 26787, n. 26788, n. 26789, n. 26790, n. 26791, n. 26792, n. 26793, n. 26794, n. 26795, n. 26796, n. 26797, n. 26798, n. 26799, n. 26800, n. 26801, n. 26802, n. 26803, n. 26804, n. 26805, n. 26806, n. 26856, n. 26874, n. 26875, n. 26876, n. 26877, n. 26878, n. 26879, n. 26893, n. 26894, n. 26895, n. 26896, n. 26897, n. 26898, n. 26899, n. 26900, n. 26901, n. 26902, n. 26903, n. 26904, n. 26905, n. 26906, n. 26907, n. 26908, n. 26909, n. 26910, n. 26911, n. 26912, n. 26913, n. 26914, n. 26915, n. 26916, n. 26917, n. 26918, n. 26919, n. 26920, n. 26921, n. 26922, n. 26923, n. 26924, n. 26925, n. 26926, n. 26927, n. 26928, n. 26977, n. 26981, n. 26987, n. 26988, n. 26989, n. 26990, n. 26991, n. 26992, n. 26993, n. 26994, n. 27008, n. 27138, n. 27140, n. 27141, n. 27142, n. 27143, n. 27144, n. 27145, n. 27146, n. 27147, n. 27148, n. 27149, n. 27150, n. 27151, n. 27152, n. 27154, n. 27155, n. 27157, n. 27219, n. 27222, n. 27224, n. 27258, n. 27267, n. 27268, n. 27269, n. 27270, n. 27272, n. 27274, n. 27295, n. 27366, n. 27367, n. 27368, n. 27369, n. 27370, n. 27371, n. 27372, n. 27373, n. 27374, n. 27375, n. 27376, n. 27377, n. 27378, n. 27379, n. 27476, n. 27477, n. 27478, n. 27479, n. 27480, n. 27481, n. 27482, n. 27483, n. 27493, n. 27494, n. 27495, n. 27496, n. 27497, n. 27499, n. 27513, n. 27514, n. 27515, n. 27547, n. 27569, n. 27570, n. 27608, n. 27609, n. 27610, n. 27625, n. 27635, n. 27640, n. 27719, n. 27740, n. 27741, n. 27742, n. 27785, n. 27786, n. 27801, n. 27807, n. 27878, n. 27879, n. 27880, n. 27881, n. 27882, n. 27883, n. 27898, n. 27899, n. 27900, n. 27901, n. 27902, n. 27912, n. 27924, n. 27943, n. 27946, n. 27949, n. 27977, n. 27996, n. 28004, n. 28063, n. 28065, n. 28066, n. 28067, n. 28068, n. 28069, n. 28070, n. 28071, n. 28072, n. 28075, n. 28076, n. 28078, n. 28079, n. 28080, n. 28081, n. 28088, n. 28096, n. 28097, n. 28098, n. 28099, n. 28121, n. 28145, n. 28146, n. 28193, n. 28195, n. 28226, n. 28228, n. 28229, n. 28230, n. 28231, n. 28232, n. 28233, n. 28274, n. 28275, n. 28276, n. 28279, n. 28291, n. 28292, n. 28386, n. 28401, n. 28404, n. 28405, n. 28406, n. 28407, n. 28422, n. 28445, n. 28529, n. 28531, n. 28532, n. 28533, n. 28534, n. 28535, n. 28538, n. 28539, n. 28540, n. 28541, n. 28542, n. 28543, n. 28544, n. 28545, n. 28546, n. 28548, n. 28549, n. 28568, n. 28573, n. 28576, n. 28577, n. 28578, n. 28579, n. 28580, n. 28581, n. 28582, n. 28583, n. 28584, n. 28585, n. 28586, n. 28587, n. 28588, n. 28599, n. 28623, n. 28624, n. 28625, n. 28626, n. 28627, n. 28637, n. 28638, n. 28639, n. 28640, n. 28641, n. 28642, n. 28643, n. 28644, n. 28648, n. 28670, n. 28673, n. 28674, n. 28676, n. 28705, n. 28731, n. 28732, n. 28733, n. 28734, n. 28735, n. 28736, n. 28737, n. 28738, n. 28739, n. 28813, n. 28814, n. 28815, n. 28816, n. 28817, n. 28818, n. 28819, n. 28822, n. 28823, n. 28830, n. 28831 e n. 28867.

2. 100 Governo.

(Approvato)

Al comma 1, Allegato 1, aggiungere le seguenti voci:

n. 4279-*bis* - Regio decreto 3 settembre 1906, n. 622 - Che approva il regolamento per i servizi di polizia, d'igiene e per le scuole rurali dell'Agro romano;

n. 4772-*bis* - Legge 9 luglio 1908, n. 445 - Concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria;

n. 5226-*bis* - Legge 13 aprile 1911, n. 311 - Conversione in legge del regio decreto-legge 18 settembre 1910, n. 684 per le Puglie e per autorizzazione di spese e provvedimenti urgenti per lavori pubblici;

n. 5848-*bis* - Regio decreto 25 settembre 1913, n. 998 - Approvazione delle norme per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle grandi opere pubbliche;

n. 9841-*bis* - Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 - Contenente le tabelle degli stipendi nonché le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

n. 9961-*bis* - Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1809 - Provvedimenti sulla riforma dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici;

n. 10136-*bis* - Regio decreto 29 marzo 1923, n. 800 - Lezione ufficiale dei nomi dei comuni e di altre località dei territori annessi, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

n. 10227-*bis* - Regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413 - Norme per l'applicazione del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

n. 10362-*bis* - Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Ordinamento della istruzione superiore;

n. 10765-*bis* - Regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 - Approvazione del regolamento generale universitario;

n. 10936-*bis* - Regio decreto 3 giugno 1924, n. 969 - Approvazione del regolamento per l'istruzione industriale in applicazione del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

n. 11089-*bis* - Regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1625 - Approvazione dello statuto del Consiglio nazionale di ricerche, in Roma;

n. 11245-*bis* - Regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 - Regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei regi istituti medi d'istruzione;

n. 11248-*bis* - Regio decreto 11 dicembre 1924, n. 2174 - Modificazioni al regolamento 3 giugno 1924, n. 969, sull'istruzione industriale;

n. 11577-*bis* - Regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 - Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione;

n. 11691-*bis* - Regio decreto 28 maggio 1925, n. 1190 - Approvazione del regolamento sull'istruzione media commerciale;

n. 11707-*bis* - Regio decreto 06 giugno 1925, n. 1084 - Regolamento per gli istituti privati e pareggiati di istruzione media e per la creazione, regificazione e trasformazione di scuole;

n. 12583-*bis* - Regio decreto 25 febbraio 1926, n. 422 - Norme per il trasferimento all'amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del genio militare;

n. 12591-*bis* - Regio decreto 4 marzo 1926, n. 650 - Modificazioni al regolamento 3 giugno 1924, n. 969, per l'istruzione industriale;

n. 13086-*bis* - Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480 - Regolamento per i concorsi a cattedre dei regi istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

n. 13437-*bis* - Regio decreto 5 maggio 1927, n. 740 - Modificazioni alle norme contenute nel regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relative agli esami negli istituti medi d'istruzione;

n. 13437-*ter* - Regio decreto 5 maggio 1927, n. 741 - Modificazioni al regolamento 4 maggio 1925, n. 653, sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi d'istruzione;

n. 14683-*bis* - Regio decreto 1° novembre 1928, n. 2653 - Disposizioni per l'applicazione del regio decreto 25 febbraio 1926, n. 422, contenente norme per il passaggio all'amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del genio militare;

n. 15198-*bis* - Regio decreto 18 aprile 1929, n. 673 - Norme per gli esami di maturità classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica;

n. 15231-*bis* - Regio decreto 14 giugno 1929, n. 960 - Norme per la riassunzione da parte dell'Amministrazione della guerra dei lavori di stabilità e grande trasformazione dei fabbricati militari;

n. 15362-*bis* - Legge 2 luglio 1929, n. 1272 - Provvedimenti per l'istruzione magistrale;

n. 15534-*bis* - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049 - Modificazioni al regolamento sugli esami per gli istituti medi d'istruzione, circa la suddivisione dell'anno scolastico;

n. 15567-*bis* - Regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392 - Riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile;

n. 15663-*bis* - Regio decreto 17 marzo 1930, n. 727 - Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere integrative, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

n. 15809-*bis* - Regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170 - Norme per il pareggiamento degli istituti musicali;

n. 15942-*bis* - Regio decreto 10 luglio 1930, n. 1015 - Approvazione dei programmi per l'insegnamento della religione nelle scuole medie;

n. 16276-*bis* - Regio decreto 23 marzo 1931, n. 707 - Approvazione del testo unico delle leggi sul monte pensioni per gli insegnanti elementari;

n. 16329-*bis* - Regio decreto 9 aprile 1931, n. 425 - Preferenza, dopo gli orfani di guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per l'iscrizione nelle scuole medie;

n. 16471-*bis* - Legge 15 giugno 1931, n. 889 - Riordinamento dell'istruzione media tecnica;

n. 16520-*bis* - Regio decreto 25 giugno 1931, n. 945 - Disposizioni in materia d'istruzione elementare;

n. 16608-*bis* - Regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312 - Approvazione delle norme modificative, integrative ed interpretative del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile;

n. 16641-*bis* - Regio decreto 13 novembre 1931, n. 1747 - Passaggio di insegnanti delle scuole di avviamento al lavoro ad altri istituti d'istruzione media e viceversa;

n. 16860-*bis* - Regio decreto 3 marzo 1932, n. 304 - Modificazioni all'articolo 40 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, sui convitti nazionali, relativo alla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di istitutore, di maestro elementare e di vice-economo;

n. 17109-*bis* - Regio decreto 18 luglio 1932, n. 946 - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 126 del regolamento 27 novembre 1924, n. 2367, sullo stato giuridico dei presidi e professori delle scuole medie.

n. 17109-*ter* - Regio decreto 18 luglio 1932, n. 1045 - Sostituzione dei vincitori rinunziatari nei concorsi a cattedre di scuole medie;

n. 17139-*bis* - Regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 - Disposizioni per le scuole elementari della Venezia Tridentina;

n. 17163-*bis* - Regio decreto 24 settembre 1932, n. 1335 - Cambiamento di denominazione dell'Associazione nazionale fascista per le biblioteche delle scuole italiane in ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche e trasferimento della sede in Roma;

n. 17177-*bis* - Regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1451 - Estensione ad alcuni istituti privati di istruzione delle disposizioni dell'articolo 51 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione;

n. 17226-*bis* Regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821 - Regolamento per il personale dell'amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dell'amministrazione scolastica regionale;

n. 17400-*bis* - Regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153 - Approvazione del regolamento per i concorsi ai posti di direttore, insegnante ed istruttore pratico nelle regie scuole e nei regi corsi secondari di avviamento professionale;

n. 17504-*bis* - Legge 13 aprile 1933, n. 298 - Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

n. 17561-*bis* - Regio decreto 29 maggio 1933, n. 687 - Disposizioni per i trasferimenti del personale delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;

n. 17574-*bis* - Regio decreto 1° giugno 1933, n. 828 - Esenzione dalle tasse postali col sistema del canone all'ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche;

n. 17677-*bis* - Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786 - Passaggio allo stato delle scuole elementari dei comuni autonomi;

n. 17709-*bis* - Regio decreto 29 luglio 1933, n. 1150 - Riapertura dei termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere il riconoscimento della qualifica di specialista nei vari rami professionali;

n. 17719-*bis* - Regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286 - Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio;

n. 17725-*bis* - Regio decreto 24 agosto 1933, n. 1306 - Organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

n. 17728-*bis* - Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1885 - Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche;

n. 18159-*bis* - Regio decreto 5 febbraio 1934, n. 439 - Modificazioni alle disposizioni sui concorsi a posti di direttore didattico governativo contenute nel regolamento generale nei servizi della istruzione elementare;

n. 18437-*bis* - Regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 - Regolamento per i concorsi a cattedre nelle regie scuole e nei regi istituti d'istruzione media tecnica;

n. 18468-*bis* - Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1307 - Istituzione di economati scolastici da parte dell'Opera nazionale balilla;

n. 18476-*bis* - Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1186 - Programmi per i concorsi a cattedre di regie scuole e di regi istituti d'istruzione tecnica;

n. 18484-*bis* - Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1536 - Approvazione del regolamento per l'amministrazione dei patronati scolastici;

n. 18530-*bis* - Regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680 - Norme per la nomina dei presidi e direttori dei regi istituti e delle regie scuole d'istruzione media tecnica;

n. 18568-*bis* - Regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107 - Norme circa i passaggi dei presidi, direttori e professori dei regi istituti d'istruzione media tecnica alle presidenze e alle cattedre dei regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, e viceversa;

n. 18569-*bis* - Regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840 - Norme per l'assunzione del personale tecnico amministrativo e di vigilanza nei regi istituti e nelle regie scuole d'istruzione media tecnica;

n. 18580-*bis* - Regio decreto 18 ottobre 1934, n. 1808 - Disposizioni per la nomina a scelta dei direttori nelle scuole secondarie di avviamento professionale;

n. 18771-*bis* - Regio decreto 7 febbraio 1935, n. 131 - Modifica dell'articolo 52 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernente la facoltà di scelta per la presidenza della commissione giudicatrice nei concorsi a posti di direttore didattico governativo;

n. 18826-*bis* - Regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118 - Nuove norme per la nomina dei professori di ruolo nelle scuole medie pareggiate;

n. 19366-*bis* - Regio decreto 12 settembre 1935, n. 1776 - Approvazione del nuovo statuto dell'ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche;

n. 22065-*bis* - Regio decreto 17 maggio 1938, n. 998 - Modificazioni al regio decreto 6 aprile 1924-IV n. 674, che approva il regolamento generale universitario;

n. 22251-*bis* - Regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224 - Regolamento per i servizi di ragioneria dei regi provveditorati agli studi;

n. 22997-*bis* - Regio decreto 9 maggio 1939, n. 1373 - Approvazione del nuovo statuto dell'ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche;

n. 23468-*bis* - Regio decreto 14 marzo 1940, n. 248 - Istituzione di borse di studio presso le facoltà di magistero delle regie università di Cagliari, Firenze, Messina, Roma e Torino;

n. 23575-*bis* - Regio decreto 15 aprile 1940, n. 462 - Modificazioni all'articolo 92 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di Stato;

n. 24891-*bis* - Regio decreto 26 maggio 1942, n. 738 - Estensione agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale dei benefici previsti dai vigenti regolamenti per i concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione media e superiore, a favore degli ex combattenti e categorie assimilate;

n. 24891-*ter* - Regio decreto 26 maggio 1942, n. 739 - Modificazione del numero dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi-esami di stato per l'insegnamento negli istituti dell'ordine medio e degli ordini superiori tecnico e classico;

n. 25063-*bis* - Regio decreto 18 settembre 1942, n. 1661 - Regolamento per il funzionamento delle scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne;

n. 25153-*bis* - Regio decreto 23 novembre 1942, n. 1609 - Regolamento concernente le scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia;
n. 25395-*bis* - Regio decreto 22 aprile 1943, n. 438 - Modificazione delle tabelle nn. 2, 3, 4 annesse al regio decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile;
n. 25395-*ter* - Regio decreto 22 aprile 1943, n. 478 - Approvazione delle nuove tabelle organiche del personale insegnante dei regi conservatori di musica, delle regie accademie di belle arti e dei regi licei artistici;
n. 25430-*bis* - Regio decreto 17 maggio 1943, n. 648 - Istituzione presso la regia università di Milano di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della biblioteconomia e bibliografia.

2. 101. Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.1. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, verifica la natura e le finalità dei soggetti che ricevono finanziamenti a carico del Bilancio dello Stato. Ai fini di tale verifica, il Ministro per la semplificazione normativa può chiedere ai singoli soggetti indicazioni puntuali circa l'utilizzo di tali fondi. All'esito di tali verifiche, il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, tiene conto di tali risultanze in sede di adozione dei decreti legislativi di cui al primo periodo

2. 27. Volpi.

(Approvato)

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

1-*ter*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'atto ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, è trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione ed i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'atto ricognitivo di cui al precedente periodo, da adottare entro il 16 dicembre 2009, è trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione ed i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.

2. 20. *(Testo modificato nel corso della seduta)*Zaccaria.

(Approvato)

ART. 3.

(Modifiche all'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Al comma 1-bis, lettera a), premettere le seguenti:

0a) la voce n. 224, relativa al Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965;

0a-bis) la voce n. 328, relativa al Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

0a-ter) la voce n. 423, relativa alla Legge 15 dicembre 1930, n. 1798";

0a-quater) la voce n. 431, relativa alla Legge 16 febbraio 1931, n. 188.

Conseguentemente:

dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) la voce n. 835 relativa alla legge 9 febbraio 1942, n. 96;

dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) la voce n. 2021, relativa al Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

3. 100. Governo.

(Approvato)